

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA DI DIREZIONE		
N. 4304	19.11.18	
UGR	RUO	
Funzione	Macchine	Attività
FASCICOLO	SOTTOFASCICOLO	



## Procura della Repubblica distrettuale di BOLOGNA

Al Signor Questore di	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di	BOLOGNA
Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	BOLOGNA
Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria	SEDE
Al Signor Comandante della Polizia Provinciale di	BOLOGNA
Al Signor Comandante della Polizia Locale del Comune di	BOLOGNA
[con richiesta di inoltro ai comandi della Provincia]	
Ai Servizi Sociali del Comune di Bologna [con richiesta di inoltro ai ai servizi Sociali della Provincia]	
E p.c.	
Ai Signori Procuratori Aggiunti	
Ai Signori Sostituti Procuratori della Repubblica	SEDE
Al Signor Dirigente Amministrativo [anche per la diffusione al personale dell'Ufficio]	

**Oggetto: Linee guida in tema di violenza domestica e di genere.**

La Procura della Repubblica di Bologna ha da tempo valorizzato la necessità di supportare le azioni di contrasto alla violenza domestica e di genere, anche tramite la formazione e specializzazione degli operatori. In particolare, nel corso del tempo sono stati sottoscritti protocolli e atti di intesa con diverse Autorità e sono state diffuse direttive per la polizia giudiziaria.

La recente approvazione ed entrata in vigore della legge n. 69 del 2019, dai contenuti fortemente innovativi, ha imposto tuttavia la necessità di rivedere ed integrare le disposizioni fornite in precedenza.

A tale esigenza si è già data risposta con le **prime direttive emanate in data 26.7.2019, 19.8.2019, 19.9.2019 [il cui testo si allega – all. 1, 2, 3].**

Con la presente nota e relativi allegati, si intendono fornire **elementi di dettaglio**, come anticipato dal Procuratore della Repubblica con le sopraindicate direttive e in attuazione di esse.

Il presente documento è strutturato in **due parti**: la prima incentrata sul riepilogo sintetico delle innovazioni introdotte con la legge n. 69/2019, la seconda contenente le linee guida per gli operatori di polizia in relazione ai vari contesti di riferimento.

**E' la seconda parte, tipicamente operativa, che si vuole offrire alla comune condivisione per assicurare ai destinatari certezza e tranquillità.**

## **PARTE I: LE NUOVE NORME INTRODOTTE**

La legge n. 69/2019 ha un contenuto ampio ed eterogeneo, di seguito schematicamente riportato.

Sotto il profilo **sostanziale**:

1. è stata introdotta la nuova fattispecie di cui all'art. 612 *ter* c.p., avente ad oggetto la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti in assenza di consenso della parte interessata, applicabile anche ai "distributori successivi" ove sussista il fine di recare nocumento a quest'ultima. Trattasi di fattispecie procedibile a querela con termine semestrale, salva la connessione con altri illeciti connotati da procedibilità d'ufficio, ovvero nei casi in cui risulti configurabile taluna delle aggravanti di cui al comma 4 della citata disposizione; i limiti sanzionatori (da uno a sei anni) consentono l'applicazione di misure cautelari;

2. è stata introdotta la nuova fattispecie di cui all'art. 387 *bis* c.p. che sanziona penalmente la violazione delle prescrizioni connesse alle misure cautelari di cui agli artt. 282 *bis* (allontanamento dalla casa familiare), 282 *ter* (divieto di avvicinamento e comunicazione) ovvero la violazione dell'ordine di cui all'art. 384 *bis* c.p.p. (allontanamento urgente dalla casa familiare disposto dalla polizia giudiziaria); allo stato dunque, la violazione di tali prescrizioni, oltre a comportare il rischio di aggravamento della misura precedentemente disposta nel procedimento "presupposto", si connota per l'autonoma rilevanza penale. Si rammenta peraltro che costituisce reato ex art. 388 comma 2 c.p. anche la condotta di chi elude l'ordine di protezione di cui all'art. 342 *ter* c.c. o altro provvedimento di analogo contenuto assunto nel procedimento di separazione dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

3. è stata introdotta la nuova fattispecie di cui all'art. 558 *bis* c.p. che sanziona la costrizione o induzione al matrimonio o all'unione civile mediante condotte di violenza, minaccia, abuso o approfittamento dell'altrui condizione di inferiorità o vulnerabilità (nei termini normativamente descritti), peraltro con clausola di extraterritorialità, rientrando nell'ambito della punibilità ai sensi della legge nazionale anche le condotte consumate all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia;

4. è stata introdotta la nuova fattispecie di cui all'art. 583 *quinquies* che sanziona le lesioni personali dolose con deformazione o sfregio permanente del viso (cd. omicidio di identità); in questo caso, come noto, l'innovazione riguarda soltanto aspetti sistematici e sanzionatori, trattandosi di condotte già precedentemente sanzionate, ancorchè meno gravemente, dall'art. 583 comma 2 n. 4 c.p. con conseguente abrogazione espressa di tale ultima previsione;

5. sono stati modificati -mediante aggravamento- i limiti sanzionatori delle fattispecie di cui agli artt. 572, 612 *bis*, 609 *bis* (e correlativamente, 609 *quater*), 609 *ter*, 609 *octies* c.p.: per quanto specificamente attiene alle previsioni di cui agli artt. 572, 612 *bis*, i previsti aumenti di pena determinano il raddoppio dei termini di fase delle misure cautelari;

6. sono state altresì introdotte nel corpo del novellato art. 572 c.p. le aggravanti (ad effetto speciale) incentrate sulla particolare tipologia di persona offesa (minore, donna in stato di gravidanza, persona disabile) o sulle modalità del fatto (con uso di armi); correlativamente, è stato modificato l'art. 61 n. 11 *quinquies* c.p., eliminando le corrispondenti previsioni. È stato altresì precisato che il minore che assiste ai maltrattamenti è sempre considerato persona offesa. In punto di aggravanti, si

segnalano altresì alcune puntualizzazioni nell'individuazione delle persone offese di cui all'art. 577 c.p.

7. in tema di abusi sessuali non coartati in danno di persona di età minore (art. 609 *quater* c.p.) si segnala la modifica in punto di procedibilità, essendo stata prevista quale regola generale la procedibilità d'ufficio; si richiama altresì l'attenzione sulla nuova aggravante introdotta nel novellato art. 609 *quater*, in relazione al compimento di atti sessuali con minore infraquattordicenne in cambio di denaro o altra utilità. Allo stato dunque, la consumazione di atti sessuali a pagamento può dar luogo alla fattispecie di cui all'art. 600 *bis* comma 2 laddove il minore abbia un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni ovvero alla nuova aggravante di cui all'art. 609 *quater* (fattispecie che sarà ovviamente contestata, unitamente all'aggravante, e connotata da procedibilità d'ufficio) laddove il minore non abbia compiuto i quattordici anni;

8. è stato modificato l'art. 165 c.p. in tema di sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del beneficio, nei casi di contestazione degli artt. 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, 612 *bis*, 582 e 583 *quinquies* nelle ipotesi aggravate dagli artt. 576 primo comma n. 2, 5, 5.1, e 577 comma 1 n. 1 e comma 2, alla partecipazione a percorsi di recupero dei soggetti violenti/maltrattanti.

Per quanto attiene alle modifiche **processuali**, si riportano di seguito le principali innovazioni.

9. è stato modificato l'art. 347 comma 3 c.p.p. con inserimento delle fattispecie di cui agli artt. 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, 612 *bis*, 612 *ter*, 582 e 583 *quinquies* nelle ipotesi aggravate dagli artt. 576 primo comma n. 2, 5, 5.1, e 577 comma 1 n. 1 e comma 2 c.p., in relazione alle quali la comunicazione ad opera della polizia giudiziaria dovrà essere data "immediatamente anche in forma orale";

10. è stato modificato l'art. 362 c.p.p. con introduzione del comma 1-*ter* che, in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, 612 *bis*, 612 *ter*, 582 e 583 *quinquies* nelle ipotesi aggravate dagli artt. 576 primo comma n. 2, 5, 5.1, e 577 comma 1 n. 1 e comma 2 c.p. impone l'acquisizione di s.i.t. dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, "salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa";

11. è stato modificato l'art. 370 c.p.p. con introduzione dei commi 2 *bis* e 2 *ter*, con previsione a carico della polizia giudiziaria di obblighi di trattazione urgente delle deleghe dell'A.G. inquirente in relazione alle fattispecie di cui al punto 9;

12. è stato modificato l'art. 90 *ter* c.p.p., con introduzione del comma 1 *bis* secondo cui, laddove si proceda per taluno dei reati di cui ai punti precedenti, le comunicazioni di cui al comma 1 in punto di evasione o scarcerazione dell'indagato-imputato-condannato ovvero dell'internato nelle ipotesi di esecuzione di misure di sicurezza detentive sono sempre effettuate alla persona offesa e al difensore, indipendentemente dal fatto che abbiano fatto richiesta in tal senso;

13. è stato modificato l'art. 282 *quater* c.p.p. prevedendo che le comunicazioni ivi citate relative all'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui agli artt. 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p. siano effettuate non solo alla persona offesa ma anche al suo difensore, ove nominato;

14. è stato modificato l'art. 299 comma 2 *bis* c.p.p. prevedendo che le comunicazioni di revoca o sostituzione delle misure cautelari siano sempre effettuate alla persona offesa nonché al suo difensore, ove nominato;

15. è stato modificato l'art. 659 c.p.p. con inserimento del comma 1 *bis* secondo cui, laddove a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, debba essere disposta la scarcerazione di un condannato per taluno dei reati di cui al n.9), il p.m. che cura l'esecuzione deve darne comunicazione, a mezzo polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore;

16. è stato modificato l'art. 275 comma 2 *bis* c.p.p. introducendo la fattispecie di cui all'art. 612 *ter* c.p. tra quelle in presenza delle quali le misure cautelari custodialistiche possono essere applicate anche in deroga alla prognosi sanzionatoria non superiore ad anni tre di reclusione;

17. si segnala infine la modifica dell'art. 13 *bis* della legge 26.7.1975, n. 354 con ampliamento delle ipotesi di trattamento psicologico per gli autori dei reati in trattazione.

## **PARTE II: LINEE GUIDA OPERATIVE**

Come più volte evidenziato in contesti nazionali e sovranazionali (solo a titolo esemplificativo si rammentano le indicazioni formulate dal C.S.M. con le delibere 11.2.2009, 30.7.2010, 12.3.2014, 20.7.2017, 10.5.2018 nonché quelle contenute nella Convenzione di Istanbul, con particolare riferimento all'art. 15, nonché al questionario 11.3.2016 predisposto dal GREVIO, contenente specifica richiesta in punto di linee guida per operatori di polizia), la redazione di vademecum operativi per le forze di polizia risponde ad esigenze di specializzazione e ottimizzazione delle risorse nonché di omogeneità delle condotte investigative.

La necessità di predisporre linee guida è altresì valorizzata dalla piena partecipazione degli operatori di polizia alle "reti anti violenza", di risalente strutturazione nei territori e allo stato compiutamente delineate con D.P.C.M. 24.11.2017 allo scopo di favorire un approccio condiviso e integrato nella trattazione della violenza domestica e di genere.

**Si ritiene pertanto di focalizzare l'attenzione sui nuovi adempimenti introdotti.**

### **Adempimenti in caso di ricezione di denuncia-querela**

La modalità genetica più frequente di instaurazione del procedimento penale nella materia in trattazione è quella consistente nella presentazione di atti di denuncia o querela da parte della vittima presso uffici di polizia. E' pertanto indispensabile che tale contesto sia contrassegnato da correttezza metodologica e omogeneità delle procedure.

La formalizzazione di una denuncia o querela ovvero la corretta ed esaustiva escussione della vittima in merito ai reati in trattazione richiede necessariamente l'allestimento di un contesto che riduca il più possibile il disagio e il senso di vergogna della stessa.

E' pertanto del tutto sconsigliabile procedere a tali atti alla presenza di numerose persone la cui assistenza non corrisponde a valutazioni di necessità, ovvero in situazioni di confusione.

Se la persona offesa è straniera e non parla o non comprende adeguatamente la lingua italiana dovrà essere assicurata la presenza di un interprete. Tale attività non dovrà essere effettuata da soggetti in rapporti di frequentazione con l'indagato o con la coppia.

La ricezione delle dichiarazioni della denunciante dovrà essere effettuata da parte di operatori di polizia giudiziaria aventi possibilmente specializzazione in materia.

L'operatore di polizia giudiziaria eviterà, inoltre, qualunque atteggiamento dissuasivo rispetto alla formalizzazione della denuncia-querela o tendente a ritardare la formalizzazione dell'atto (per esempio, in attesa di referti medici, pregressi o in itinere). Se la donna mostra un atteggiamento di

incertezza in ordine all'eventuale presentazione di denunce, potrà essere invitata a recarsi presso il più vicino centro anti violenza; le operatrici di tali centri non hanno infatti obblighi di denuncia nemmeno per reati procedibili d'ufficio essendo esercenti un servizio di pubblica necessità; tale soluzione non è ovviamente praticabile laddove l'operatore di polizia giudiziaria abbia chiare evidenze in ordine alla sussistenza di reati procedibili d'ufficio: in tal caso l'obbligo di attivarsi prescinde dall'adesione della vittima, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza CEDU (v. ad es. la sentenza 2.3.2017 ric. 41237/14, Talpis contro Italia", nonché sentenza 9 giugno 2009, ricorso n. 33401/02, Opuz contro Turchia).

Gli operatori inviteranno la vittima a procedere con narrazione spontanea in merito ai fatti di ipotizzata rilevanza penale che intendono denunciare; esaurita tale prima fase, procederanno a focalizzare l'attenzione sui dati di principale interesse probatorio, traendo spunto dalle prime dichiarazioni fornite. In particolare:

- dovranno essere ricostruiti analiticamente i singoli episodi aggressivi, precisando la natura della violenza (fisica, psicologica, verbale, sessuale, economica) ovvero delle minacce o molestie;
- dovranno essere precisate le modalità di realizzazione delle condotte illecite (tramite percosse, ingiurie, attività di controllo ossessivo, umiliazioni, attività costrittive/impeditive, pedinamenti, appostamenti, assedio comunicativo etc.);
- dovranno essere precisati i mezzi utilizzati per la consumazione dei reati, ponendo una speciale attenzione all'impiego di armi proprie o improprie;
- dovrà essere precisata la collocazione temporale delle condotte di riferita rilevanza penale e la frequenza di tali azioni; ovviamente non si richiede alla vittima di riferire la data esatta –salvo che la stessa abbia ricordi nitidi ad esempio perché legati a ricorrenze o ad eventi particolari- ma di collocare tali azioni nel tempo anche con indicazioni orientative; di assoluta importanza è anche la precisazione sulla reiterazione e frequenza delle aggressioni, soprattutto in relazione ai reati aventi connotazioni di abitudine e permanenza;
- dovrà essere descritto il contesto nel quale sono state poste in essere le condotte illecite (pubblico, privato, alla presenza di terzi etc.);
- laddove si tratti di condotte ripetute nel tempo, si chiederà alla vittima se vi sia stato un progressivo aggravamento delle aggressioni; si chiederà altresì se abbia sporto in precedenza denuncia-querela, oppure, in caso negativo, si chiederanno le ragioni di tale omessa attivazione;
- occorrerà verificare se in precedenza la vittima abbia fatto ricorso a cure mediche: in tal caso si dovrà accertare se abbia correttamente riferito la causa delle lesioni ovvero se ne abbia attribuito la causazione a fatti accidentali;
- si chiederà inoltre di riferire se abbia confidato a terzi la propria condizione di vittima, o comunque se vi siano persone in grado di fornire riscontro, anche solo parziale, in merito ai fatti denunciati (ad esempio, per avere osservato ecchimosi o altre lesioni personali o per essere state destinatarie di confidenze, anche rispetto a singoli episodi), ovviamente, in caso positivo, precisandone l'identità;
- si chiederà altresì se disponga di elementi documentali di riscontro in merito alle accuse (mail, messaggi telefonici o vocali etc.), invitandola in caso positivo ad esibirli e produrli;
- per quanto attiene all'anamnesi familiare, si chiederà alla vittima di fornire indicazioni in merito al soggetto denunciato/querelato, in particolare precisando: la collocazione lavorativa, lo stato di salute fisica e psichica (in tale contesto precisando se il suddetto

**abbia mai tentato o minacciato il suicidio), l'eventuale dipendenza da alcol o stupefacenti, eventuali pregressi rapporti coniugali o di convivenza, la natura dei rapporti tra il suddetto e la famiglia di origine, il rapporto con i propri figli; alla parte si chiederà altresì di riferire in merito a pregressi o attuali monitoraggi ad opera dei servizi sociali e il grado di osservanza dei provvedimenti eventualmente adottati;**

La denuncia-querela deve rispecchiare fedelmente le dichiarazioni rese dalla persona [si rappresenta, anzi, l'opportunità, laddove possibile e ritenuto utile, di "registrare" la denuncia-querela, ove raccolta oralmente]. E' pertanto necessario riportare il più fedelmente possibile le espressioni utilizzate; laddove la denunciante riferisca di essere stata destinataria di parole ingiuriose, esse dovranno essere indicate senza ritrosia, trattandosi di una delle modalità consumative dei reati di cui si ipotizza la consumazione;

Per consentire una adeguata valutazione in punto di attendibilità, genuinità, riscontrabilità della denuncia-querela, ed altresì in relazione ai nuovi obblighi comunicativi introdotti dal legislatore:

- nel caso in cui si proceda per uno o più dei reati di cui agli artt. 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, 612 *bis*, 612 *ter*, 582-583 *quinquies* nelle ipotesi aggravate di cui agli artt. 576 comma 1 nn. 2, 5, 5.1 e 577 comma 1 n. 1 e comma 2 c.p., alla persona offesa dovrà essere chiesto se siano in corso **procedimenti civili di separazione o cause relative a figli minori di età** o comunque afferenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, precisando quale sia l'Autorità giudiziaria civile o minorile di riferimento; e ciò in quanto il novellato art. 64 *bis* disp.att. c.p.p. prevede l'obbligo di trasmettere a tali autorità copia delle ordinanze applicative di misura cautelare eventualmente emesse nel procedimento penale ovvero copia dell'avviso di conclusione delle indagini, o di altri provvedimenti definitivi (decreto di archiviazione o sentenze); alla persona offesa si chiederà altresì di precisare se disponga di autonome fonti di reddito, anche ai fini di cui all'art. 282 *bis* comma 3 c.p.p.;

- nel caso in cui si proceda per la fattispecie di cui all'art. 572 c.p., alla persona offesa dovrà essere chiesto se le condotte di ipotizzata rilevanza penale siano state poste in essere in presenza di **figli di età minore**. A tal fine si rammenta che l'eventuale positivo riscontro non solo determina un aggravamento sanzionatorio ma comporta l'attribuzione della qualifica di persona offesa anche al minore che a tali violenze abbia assistito. Pertanto, nella c.n.r. dovranno essere indicate quali persone offese non solo il soggetto direttamente attinto dalle violenze denunciate ma anche i minori vittime di "**violenza assistita**".

### **Gli avvisi alla persona offesa**

Ultimata la redazione della denuncia-querela, e dunque delineato il quadro di riferimento, alla persona offesa dovranno essere consegnati gli avvisi di cui all'art. 90 *bis* c.p.p., nella attuale formulazione, come da modelli integrati e già inoltrati **[v. comunque in allegato – all.4]**; si forniranno altresì i recapiti dei centri antiviolenza presenti sul territorio o comunque dei servizi pubblici o privati ai quali potrà rivolgersi a fini di assistenza. Tali documenti saranno consegnati alla persona offesa non solo nei casi di avvenuta presentazione di denunce-querelle ma altresì in ogni altro caso in cui si ipotizzi la consumazione di uno o più dei reati in trattazione, indipendentemente dalla modalità genetica del procedimento.

Si chiederà altresì alla vittima di fornire i propri **recapiti** al fine di consentire le **notificazioni** previste dalla legge. In particolare, ai sensi degli artt. 154, 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p.p., si chiederà alla parte di indicare la casa di abitazione, il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, il

luogo in cui abbia dimora temporanea o altro recapito, precisando che in caso di mancato reperimento, le notifiche saranno effettuate mediante deposito nella casa comunale (ovvero nella cancelleria dell'ufficio giudiziario, laddove i luoghi di cui sopra risultino ignoti). Si chiederanno altresì recapiti telefonici e indirizzi e-mail al fine di agevolare le citate comunicazioni, chiaramente rappresentando che la celerità nella definizione dei procedimenti penali è condizionata dalla tempestività delle notifiche. Laddove per **esigenze di sicurezza** della persona offesa sia opportuno non divulgare tali dati, se ne darà chiaramente avviso nella c.n.r. in modo da consentire al p.m. di celare tali indicazioni tramite apposizione di *omissis*.

**La persona offesa dovrà essere anche verbalmente avvertita che ha facoltà di nominare un difensore, contestualmente rappresentando che è previsto il patrocinio a spese dello Stato e dunque che le spese sono a carico dello Stato.**

La polizia giudiziaria provvederà inoltre a verificare che la vittima possa allontanarsi dall'ufficio senza correre rischi; nella medesima prospettiva, verificherà come la vittima intenda assicurare nell'immediato la protezione propria e dei figli minori eventualmente presenti.

**La comunicazione all'A.G.**

**E' tema già trattato nella circolare del Procuratore del 26 luglio 2019 e successive integrazioni, cui si rinvia.**

**Qui è sufficiente ricordare che, per scelta dell'Ufficio, si è stabilito che le interlocuzioni urgenti dovranno aversi con il magistrato di turno esterno.**

**Ed è altresì importante ricordare l'importanza che la polizia giudiziaria, assolto l'obbligo di tempestiva comunicazione, possa e debba procedere a ulteriore riscontro della notizia di reato, in conformità alle indicazioni di seguito riportate o comunque in attesa delle formali direttive del pubblico ministero assegnatario del fascicolo.**

**La vulnerabilità della vittima.**

Già con la direttiva 31.7.2017 [**v. allegato – all. 5**] il Procuratore della Repubblica ha fornito indicazioni in ordine alle disposizioni normative in tema di vittime vulnerabili, categoria individuata dalla direttiva UE 2012/29 e dal successivo d. lvo 212/2015; indicazioni alle quali principalmente **si fa rinvio.**

**La valutazione del rischio**

La valutazione del rischio di recidiva è un tema assolutamente centrale, in ordine al quale occorre fornire alla polizia giudiziaria strumenti e criteri orientativi.

Tale verifica ha connotazioni ineludibili, essendo stata chiaramente evocata sia dalla Convenzione di Istanbul (si rinvia in particolare all'art. 51 che impone di valutare tempestivamente il rischio di letalità o comunque di reiterazione del reato in ogni fase del procedimento), sia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (con particolare riferimento alla citata sentenza "Talpis contro Italia", 2.3.2017 ric. 41237/14, con la quale l'Italia è stata condannata per ritenuta violazione delle disposizioni convenzionali in punto di diritto alla vita, di divieto di trattamenti inumani o degradanti e di divieto di trattamenti discriminatori in relazione a persistente inerzia degli organi dello Stato a fronte di condotte maltrattanti), sia infine dal C.S.M. (che nella citata risoluzione 10.5.2018, ha chiaramente affermato che "il magistrato requirente e quello giudicante debbono prestare un'attenzione

prioritaria al rischio che le violenze subite dalla vittima si ripetano nel tempo e/o degenerino”).

L'inosservanza di tale dovere di verifica non solo può incidere nel determinismo di più gravi conseguenze per la vittima, ma può altresì costituire fonte di responsabilità a carico del magistrato o di altri operatori cui siano addebitati profili di negligenza.

**E' dunque assolutamente indispensabile che la valutazione del rischio della vittima non sia affidata ad uno spontaneismo svincolato da qualunque parametro così come occorre scongiurare il rischio di iniziative semplificatorie ad opera della polizia giudiziaria incentrate sulla sistematica invocazione di soluzioni cautelari, in assenza di una solida azione ricostruttiva dei fatti e dei profili individuali dei soggetti coinvolti; è invece assolutamente necessario che tale valutazione sia effettuata sulla base di parametri preventivamente elencati e di ritenuta affidabilità alla luce delle indicazioni provenienti dalle scienze di settore.**

Le metodologie in materia sono decisamente variegatae.

Anche le forze di polizia risultano avere adottato modalità diversificate.

Peraltro, di tali modalità operative non vi è traccia negli atti fin qui trasmessi e ciò impone di adottare indicazioni ad un tempo prescrittive, ma nello stesso tempo ispirate a uniformità operativa.

In questa ottica, dopo una riflessione comune approfondita, si ritiene di adottare **il c.d. metodo S.A.R.A.** (acronimo di *spousal assault risk assessment*) che si basa su vari fattori di rischio, ovviamente delineati all'esito dello studio di casi giudiziari e della letteratura scientifica

La Procura della Repubblica di Bologna ritiene che la compilazione ad opera dell'operatore di polizia del questionario "S.A.R.A", adottato anche dal Piano Strategico Nazionale Antiviolenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità 2017-2020 e specificamente richiamato, quale strumento "più accreditato" nella citata risoluzione C.S.M. 10.5.2018- costituisca adeguato supporto.

A tal fine **si allega [all.6]** il relativo modulo, che dovrà essere compilato ed allegato all'informativa oggetto di trasmissione.

La compilazione sarà limitata alle parti relative all'acquisizione di dati e informazioni [fattori da 1 a 15, unitamente alle lettere A,B,C], mentre sarà omessa la parte conclusiva contenente quantificazione del rischio [B-M-E], la cui effettuazione è subordinata alla partecipazioni a specifici corsi di formazione.

Si evidenzia che tale metodica oltre ad essere affidabile, si presenta di compilazione molto semplice.

**Per l'effetto, essa dovrà essere di obbligatoria compilazione.**

Ovviamente, le indicazioni ivi riportate dall'operatore dovranno trovare riscontro nella c.n.r. oggetto di contestuale trasmissione.

\*\*\*

In tema di valutazione del rischio, si vuole comunque ricordare la direttiva del Procuratore della Repubblica in data 27 novembre 2018 [che si **allega – all.7]** in forza della quale si è disposto che non compete alla polizia giudiziaria, in sede di informativa, alcun compito di "sollecitazione" del **pubblico ministero ad adottare misure cautelari personali.**

In tale occasione, anzi, si è ricordato che in materia – l'ipotesi tipica è proprio quella dei reati di maltrattamenti e atti persecutori- **già la polizia giudiziaria ha a disposizione uno strumentario per potere e dovere intervenire in presenza di situazioni qualificate dal fumus di reato e dalla ricorrenza di esigenze cautelari [arresto in flagranza, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, fermi ecc.]**: situazioni, del resto, che possono e debbono essere verificate proprio da chi – l'operatore di polizia giudiziaria- ha il primo e immediato contatto con la vicenda di interesse ed è già in grado di coglierne gli aspetti di pericolo.

Con la precisazione che, proprio con riguardo ai reati di maltrattamenti e atti persecutori, la prevista obbligatorietà dell'arresto in flagranza [articolo 380, comma 2, lettera *l ter*, c.p.p.], e il carattere di abitudine che caratterizza tali reati, renderebbe **inaccettabile** il mancato intervento della polizia giudiziaria, sostituito dall'impropria sollecitazione al pubblico ministero a “chiedere” egli una misura cautelare.

### **Gli obblighi investigativi successivi alla presentazione della denuncia-querela o comunque all'acquisizione della n.d.r.**

La comunicazione all'A.G. dell'avvenuta acquisizione di notizia di reato in ordine a fattispecie di violenza sessuale o comunque connesse a violenza di genere in attuazione della novellata disposizione di cui all'art. 347 c.p.p. non esaurisce ovviamente i doveri di attivazione ad opera della polizia giudiziaria, né tantomeno autorizza attendismi per quanto attiene alle successive sequenze investigative **[cfr. la citata circolare del Procuratore della Repubblica in data 26 luglio 2019 – all. 1].**

In particolare, fatte salve eventuali specifiche disposizioni impartite dal p.m. in turno esterno o dal magistrato assegnatario del fascicolo, la polizia giudiziaria procederà:

- Alla necessaria attivazione sotto il profilo sanitario, al fine di documentare mediante referto le lesioni o altre malattie suscettibili di rilevazione medico-legale (anche di natura psico-emozionale: grave turbamento, attacchi di ansia etc.);
- All'acquisizione, direttamente dalla persona offesa, ovvero da chiunque la detenga in ogni luogo, dell'eventuale documentazione sanitaria relativa a pregressi episodi di ipotizzata rilevanza penale e di quegli altri atti comunque ritenuti necessari per una più completa ricostruzione dei fatti per cui si procede (es. relazioni dei Servizi Sociali, c.d. Schede di accoglienza – colloquio dei Centri Antiviolenza, fascicoli fotografici relative alle lesioni subite dalla persona offesa);
- All'acquisizione e trasmissione delle eventuali annotazioni di servizio relative ad interventi effettuati presso l'abitazione dell'indagato in occasione di precedenti episodi di aggressione;
- All'acquisizione di altra documentazione a contenuto comunicativo (mail, messaggistica telefonica etc.) o comunque di ritenuta rilevanza probatoria;
- All'acquisizione dei recapiti delle persone di interesse investigativo, anche ai fini di eventuali accertamenti (tabulati, intercettazioni etc.);
- All'effettuazione di immediato sopralluogo nell'area pubblica o privata ove la persona offesa asserisce esservi stata consumazione del reato – ovviamente ove sussistano esigenze investigative in tal senso - con conseguente repertamento (se del caso con sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato) di tutto il materiale utile ai fini dell'accertamento del fatto e delle responsabilità;
- All'assunzione dei contributi dichiarativi di altre persone indicati dalla denunciante o che

comunque dovessero risultare come informate sui fatti (vicini di casa, conoscenti, datori di lavoro, colleghi di lavoro, familiari etc.), evitando in ogni caso che questi ultimi siano presenti alla raccolta delle dichiarazioni della persona offesa e si limitino alla mera conferma di quanto da quest'ultima dichiarato, e ciò in quanto occorre garantire la massima indipendenza e genuinità degli apporti di conoscenza da parte dei singoli. I minori, ove sussista necessità improcrastinabile dell'ascolto, dovranno essere escussi indefettibilmente alla presenza di un neuropsichiatra infantile ovvero di uno psicologo dell'età evolutiva, eventualmente con ausilio di un assistente sociale e in ogni caso previo coordinamento con il magistrato di turno ovvero con il p.m. che già risulti titolare del procedimento; si rammenta che ai congiunti dell'indagato è riconosciuta una facoltà di astensione nei limiti di cui all'art. 199 c.p.p. (che in particolare esclude il diritto di sottrarsi alla deposizione nei casi in cui essi stessi abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero quando essi o un prossimo congiunto siano offesi dal reato);

- A delineare il profilo personale dell'indagato, con indicazione anche dei parametri psicosociali di cui alla scheda di valutazione del rischio, ed allegazione della documentazione di interesse (anche annotazioni di servizio per fatti estranei a quelli per cui si procede, ma utili a fini "sintomatici"). E' ovviamente necessario e urgente verificare se l'indagato abbia la disponibilità di armi, anche per le ulteriori iniziative di cui all'art. 282 - *quater* del c.p.p., introdotto dall'art. 9 del D.L. 11/2009;
- A comunicare alla persona offesa dell'esistenza di strutture di protezione alle quali rivolgersi;
- A compiere ogni altra attività delegata dal p.m. o comunque ritenuta necessaria a fini investigativi. Si rammenta sul punto che a norma del novellato art. 370 c.p.p., le attività investigative delegate dal p.m. devono essere espletate con attribuzione di **priorità**.

La polizia giudiziaria dovrà invece astenersi:

- dal porre in essere tentativi di conciliazione tra le parti: si rammenta sul punto che l'art. 48 della Convenzione di Istanbul vieta i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione stessa;
- dal procedere ad immediata compilazione del verbale di identificazione dell'indagato, ovviamente ove quest'ultimo non sia a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale; ciò al fine di tutelare la segretezza investigativa e la sicurezza della persona offesa. Si rammenta altresì che qualora il reo sia individuato e si tratti di straniero non identificato, si potrà procedere nelle forme previste dall'art.349 c.p.p. .

Le indicazioni di cui sopra, compatibilmente con la specificità del servizio e fatto salvo il coordinamento con l'Ufficio di riferimento, costituiscono parametri orientativi anche nei casi di intervento urgente *in loco* a seguito di richiesta agli operatori del 112/113. E' auspicabile che anche in tale ipotesi, si provveda a redigere annotazioni di servizio esaustive, che riflettano accuratamente la situazione osservata e che siano comprensive di tutti i dati di interesse probatorio.

### **Presupposti applicativi e adempimenti in punto di misure coercitive e cautelari.**

Preliminarmente, si rinvia alla circolare del 31 luglio 2017 **[che si allega – all.5] nonché alla nota di indirizzo in tema di arresto in flagranza in caso di reati abituali in data 27 novembre 2018 [che pure si allega – all.7].**

**A fini riepilogativi, ed altresì considerati gli effetti innovativi della legge n. 69/2019, si precisa quanto segue:**

- vi sono reati per i quali è **previsto l'arresto obbligatorio in flagranza**: tali sono le fattispecie di cui agli artt. 600, 600 bis comma 1, 600 *ter* commi 1 e 2, 600 *quinqies*, 572, 609 *bis* (con l'eccezione dei fatti di minore gravità), 609 *quater* commi 1 e 2, 609 *octies*, 612 *bis* c.p.. Ovviamente, laddove si tratti di fattispecie procedibili a querela, l'arresto potrà essere eseguito solo ove risulti integrata la condizione di procedibilità. Sul punto si rammenta che il legislatore del 2019, con la nuova formulazione dell'art. 609 *septies* c.p., ha esteso sino a dodici mesi il termine per la presentazione di querela in relazione alla fattispecie di cui all'art. 609 *bis* c.p.; ha inoltre statuito che le fattispecie di violenza sessuale o abuso sessuale in danno di minorenni sono sempre procedibili d'ufficio, anche nel caso della fattispecie di cui all'art. 609 *quater* c.p.
- vi sono reati in relazione ai quale gli organi di polizia giudiziaria, ove sussista il requisito della flagranza e i restanti elementi di cui all'art. 381 comma 4 c.p.p., potranno **optare tra l'arresto (facoltativo) e l'allontanamento in via di urgenza**, potendo peraltro rinunciare ad entrambe le opzioni in caso di insussistenza dei presupposti applicativi delle citate misure: ci si riferisce ai reati di cui agli artt. 582 (ove procedibile d'ufficio o comunque aggravato), 600 *bis* comma 2, 600 *ter* comma 3 e 4, 600 *quater*, 609 *bis* comma 3, 609 *quinqies* c.p.;
- vi sono infine reati per i quali non è possibile procedere all'arresto ex artt. 380-381 c.p.p., ma è consentito, in caso di flagranza, **il provvedimento di allontanamento in via di urgenza**, ovviamente se sussistono gli ulteriori presupposti sopramenzionati: ci si riferisce ai reati di cui agli artt. 570, 571, 600 *ter* comma 6, 612 comma 2 c.p.

Per quanto attiene ai presupposti per procedere all'arresto in flagranza, nel richiamare le pregresse circolari del Procuratore della Repubblica, si ribadisce l'orientamento della Cassazione secondo cui *“è possibile procedere all'arresto in flagranza anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto derivi da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui egli non abbia assistito personalmente, purché tale soggetto assista a una frazione dell'attività delittuosa che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitualità richiesta dalla norma; ovvero purché - già forte del suo bagaglio conoscitivo - l'operante sorprenda il reo con cose o tracce dalle quali appaia che questi ha commesso il reato immediatamente prima (Cass. V 03/12/2018, n. 7915).*

Si rileva altresì che per effetto degli inasprimenti sanzionatori introdotti dalla legge n. 69/2019 in tema di maltrattamenti in famiglia (il cui attuale compasso edittale prevede una pena da tre a sette anni, salva l'applicazione di più severi trattamenti nelle ipotesi circostanziali di cui al comma 2 dell'art. 572 c.p.) è possibile procedere al **fermo** ex art. 384 c.p.p., laddove ovviamente sussista il pericolo di fuga.

Per quanto infine attiene all'esecuzione di misure cautelari, o al regime modificativo di esse, come già anticipato in apertura del presente documento, si segnala quale elemento innovativo il nuovo regime delle comunicazioni alla persona offesa, come da indicazioni fornite nella parte introduttiva.

\*\*\*

Grazie per la collaborazione e l'attenzione.

Bologna, 18 novembre 2019.

Il Procuratore  
della Repubblica Aggiunto  
(Dott.ssa Lucia Russo)

Il Procuratore della Repubblica  
Giuseppe Amato